

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Forlì - Sezione Civile - composto dai Signori

N. Sent. 454/08

N. Cron. 651/08

N. Rep. 1310/08

Magistrati:

DOTT. MARIA CRISTINA SALVADORI

Presidente Est. *ecc. stato*

DOTT. MASSIMO DE PAOLI

Giudice

Spedita il 19.2.08

DOTT. FRANCESCO CORTESI

Giudice

Decisa il 11.4.08

ha pronunciato la seguente

Depositata
minuta il 12.7.08

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al [redacted] e promossa da:

Publicata il
11.8.08

[redacted]
[redacted]

[redacted] in persona del proprio legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato [redacted]

[redacted] che lo rappresenta
e difende giusto mandato generale alle liti ai rogiti del Notaio
Dott. [redacted] di Verona del 25/03/2003, Rep. [redacted],
Fasc. [redacted], registrato a Verona il [redacted].

leo

- ATTRICE OPPONENTE -

CONTRO

[redacted]
[redacted] in
[redacted]
[redacted] elettivamente domiciliati
[redacted] presso e nello studio

dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. [REDACTED] del Foro di [REDACTED] giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

- CONVENUTA -

Oggetto: opposizione allo stato passivo (ex art. 98 L.F.).

Conclusioni per l'opponente: "Voglia il Tribunale Ill.mo ammettere [REDACTED] al passivo della liquidazione coatta amministrativa [REDACTED] per l'importo di € [REDACTED] in chirografo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari."

Conclusioni per la convenuta: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza e domanda reietta:

- in tesi: rigettare la opposizione allo stato passivo della [REDACTED] e, conseguentemente, accertare e dichiarare corretta la esclusione dallo stato passivo del credito pari a € [REDACTED] vantato dalla ricorrente;
- in denegatissima ipotesi: accertare e dichiarare l'esatto ammontare del credito vantato dalla ricorrente che verrà quantificato sulla base della espletata CTU tecnico-contabile e, per l'effetto, modificare lo stato passivo della [REDACTED].

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa."

della omessa enunciazione, nel ricorso stesso, delle ragioni di fatto e di diritto dell'opposizione.

Invero, come correttamente osservato dall'opponente, la mancata indicazione, da parte dei commissari liquidatori, delle specifiche ragioni in base alle quali non è stato riconosciuto il credito della ricorrente, che risulta non essere stato ammesso al passivo di [REDACTED] in base alla generica motivazione "*perché non dovuto*", non ha consentito la dettagliata specificazione dei motivi di opposizione.

[REDACTED] con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha peraltro contestato la mancata ammissione al passivo [REDACTED] del proprio credito insistendo per il riconoscimento dello stesso (e in tal modo ha soddisfatto i requisiti minimi di identificazione della domanda), riservando peraltro una più specifica contestazione dei motivi dell'esclusione al momento in cui gli stessi, nel prosieguo del giudizio, fossero stati precisati dalla procedura opposta.

Passando al merito, posto che la pretesa creditoria dell'opponente di euro [REDACTED] scaturisce dall'estinzione anticipata di un contratto di interest rate swap (nella specie contratto IRS a protezione attiva con clausola di crescita programmata stipulato il 3.6.2004), va in primo luogo respinta l'eccezione di nullità del contratto sollevata dalla procedura opposta che ha sostenuto la finalità meramente speculativa del contratto e la sua assimilabilità

uol

ad una scommessa, da cui conseguirebbe il difetto di azione volta ad ottenerne il pagamento.

Al riguardo va rilevato che, a parte l'inapplicabilità dell'art. 1933 c.c. ai contratti swap che pure rivestano finalità speculative (dovendosi richiamare sul punto l'orientamento già da tempo prevalente in dottrina e in giurisprudenza e, in ogni caso, la disposizione dell'art.23 del T.U. dell'Intermediazione Finanziaria che ha risolto ogni dubbio interpretativo al riguardo) il contratto concluso dalle parti, non appare improntato a finalità meramente speculative in quanto correlato alle esigenze connesse all'attività [redacted] particolarmente sensibile alle possibili variazioni dei tassi di interesse.

Come sottolineato dalla difesa di [redacted], la [redacted], le cui importanti dimensioni economiche sono agevolmente desumibili dai valori indicati nell'ultimo bilancio, opera nel campo dell'edilizia con movimenti e impegni finanziari di notevole entità; è il caso di richiamare quanto emerge dalla relazione del Collegio sindacale del 22.5.2004, ove si dà atto dell'assunzione da parte di [redacted] di lavori in appalto pubblici e privati per circa [redacted].

Nella specie [redacted] hanno sottoscritto, in data 3.6.2004, un accordo normativo relativo ad operazioni di interest rate swap con operatori qualificati e contestualmente hanno sottoscritto un contratto IRS a protezione attiva con clausola di crescita programmata n375508UBS, in base al quale

da un lato la Banca si è impegnata a pagare [redacted] scadenze semestrali prestabilite ,sull'importo di riferimento di euro [redacted], interessi rilevati all'inizio del periodo (modalità Advance) rapportati all'euribor a 6 mesi, e d'altro lato [redacted] si è impegnata ,alle stesse scadenze e sullo stesso importo di riferimento, a pagare interessi rilevati al termine del periodo (modalità Arreas) in base allo stesso tasso parametro.

Tale operazione, in quanto destinata non già ad una mera speculazione, bensì a garantire una copertura dal rischio di andamento sfavorevole dei tassi, non appare contraria allo scopo mutualistico della [redacted] significativo, al riguardo, il richiamo effettuato dall'opponente, e non contestato da controparte, alla relazione sulla gestione in data 10.5.2004 nella quale gli amministratori [redacted] hanno confermato il perseguimento della politica dei costi basata sulla trasformazione dei costi fissi in costi variabili, in relazione alla quale appare pertanto pienamente coerente l'utilizzo dei contratti swap.

Né la finalità meramente speculativa può essere riconosciuta alla rinegoziazione del contratto cui la [redacted] si è opportunamente determinata, in relazione alle mutate condizioni dei tassi, secondo quanto risulta dalla delibera del C.d.A. di cui al verbale in data 31.5.2004; invero una volta che si riconosce all'utilizzo di un certo strumento finanziario una finalità coerente con l'attività della cooperativa, la stessa funzione va riconosciuta

all'adeguamento dello strumento alle nuove situazioni del mercato.

Va inoltre osservato che la documentazione prodotta dall'opponente smentisce la fondatezza dei rilievi formulati dalla procedura opposta, peraltro solo nelle ultime difese (e sui quali l'opponente ha dichiarato di non accettare il contraddittorio), relativamente ad una pretesa violazione da parte della Banca dei doveri di informazione e ad una asserita mancanza di competenza da parte del legale rappresentante della [REDACTED]

Posto che il contratto in esame è stato concluso con il legale rappresentante della [REDACTED] dichiaratosi "operatore qualificato" in possesso di specifiche competenze ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari anche derivati ai sensi e per gli effetti di cui all'art.31 regolamento Consob approvato con delibera n.11522/98, deve ritenersi che la [REDACTED] sia sollevata dagli obblighi informativi previsti a suo carico nella presentazione dei servizi di investimenti, senza dover procedere essa stessa all'accertamento in concreto di tali requisiti, la cui ricorrenza nella specie è resa verosimile dai dati esposti nel bilancio al 31.12.2003.

Al riguardo va infatti richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui *"nel caso in cui una banca concluda contratti di swap con una società di capitali che ha dichiarato di essere un operatore qualificato, in quanto in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti*

finanziari ed è comunque dotata di una serie di requisiti oggettivi riguardanti, tra l'altro il fatturato e il patrimonio netto ritraibili dai dati del bilancio, non trovano applicazione le norme più rigorose dettate per le offerte fuori sede, né gli obblighi informativi fissati in capo alle banche nella presentazione dei servizi di investimento" (Tribunale di Milano 3.4.2004).

In ordine al quantum del credito azionato, la C.T.U., le cui conclusioni sorrette da logiche ed adeguate motivazioni, non sono state contestate dai consulenti di parte, ha determinato in misura pari ad euro 1.001.988 il valore dello swap al 21.3.2005, data di cessazione degli effetti, cui corrisponde l'importo di euro [REDACTED] vantato dall'opponente e calcolato al 10.5.2005, data di chiusura dell'operazione.

Tenuto conto dell'esito della lite, nonché del fatto che solo in questa sede l'opponente ha offerto piena prova dell'ammontare del proprio credito, ritiene il Tribunale di porre a carico della procedura opposta i quattro quinti delle spese di lite ritenendo la ricorrenza di giusti motivi di compensazione per il residuo quinto.

P.Q.M.

In accoglimento dell'opposizione proposta da [REDACTED] [REDACTED], ammette al passivo di [REDACTED] [REDACTED] il credito di euro [REDACTED] e condanna la procedura opposta a rifondere all'opponente i quattro quinti delle spese di lite che compensa nel resto e liquida per l'intero in euro [REDACTED] per anticipazioni (oltre

nota già liquidata del C.T.U.), euro 3.000,00 per competenze ed
euro 14.000.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Forlì, 11.7.2008

Il Presidente Est.

Dott.ssa Maria *Cristina* Salvadori

9

COLLETTA
S.A.

9

Registrato a Forlì il 05/09/08 N° 2038 Mod. IV
€ 9.30,00 (Euro NOVE MILA SETTECENTO OTTANTA / 100)
di cui € per trascrizione.

F.to IL DIRETTORE

E' copia conforme all'originale

Forlì,

12 SET. 2008

[Signature]
CORRIDERE

I diritti di trascrizione e registrazione
in € 12,00 sono
stati pagati in contante al
cassa del notaio il giorno
12 SET. 2008
F.to *[Signature]*
12 SET. 2008

